

Ordinanza sul registro dei fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

(Ordinanza sul registro dei fornitori di prestazioni AOMS)

(Variante 1: tenuta del registro da parte di terzi)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 40*a*, 40*c* capoverso 2, 40*e* capoverso 2 e 96 della legge federale del 18 marzo 1994¹ sull'assicurazione malattie (LAMal), *ordina:*

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

- 1 La presente ordinanza disciplina la gestione, il contenuto e l'utilizzazione del registro dei fornitori di prestazioni autorizzati ai sensi dell'articolo 36 LAMal (registro dei fornitori di prestazioni).
- 2 Il registro dei fornitori di prestazioni contiene dati relativi ai fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettere a–g, m e n LAMal.
- Art. 2 Affidamento della tenuta del registro al servizio incaricato di tenere il registro

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) affida la tenuta del registro sui fornitori di prestazioni a terzi (servizio incaricato di tenere il registro).

Art. 3 Vigilanza sul servizio incaricato di tenere il registro

- 1 Nell'ambito della tenuta del registro, all'UFSP compete la vigilanza sul servizio incaricato di tenere il registro.
- 2 L'UFSP verifica in particolare il rispetto delle disposizioni della Confederazione sulla protezione dei dati.

3 Il servizio incaricato di tenere il registro è tenuto a fornire all'UFSP tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per l'esercizio del suo compito di vigilanza e ad assicurargli l'accesso ai propri locali.

Sezione 2: Dati, fornitura e iscrizione dei dati

Art. 4 Fornitura e iscrizione di dati dal registro delle professioni mediche

- 1 I dati accessibili al pubblico sui fornitori di prestazioni autorizzati secondo gli articoli 35 capoverso 2 lettere a–c LAMal e l'articolo 42 dell'ordinanza del 27 giugno 1995² sull'assicurazione malattie (OAMal) sono forniti automaticamente dal registro delle professioni mediche secondo l'articolo 51 della legge del 23 giugno 2006³ sulle professioni mediche (LPMed) al registro dei fornitori di prestazioni.
- 2 Il servizio incaricato di tenere il registro, d'intesa con l'UFSP, garantisce le interfacce per la fornitura di dati tra il registro delle professioni mediche e il registro dei fornitori di prestazioni.
- 3 Garantisce che i dati forniti secondo il capoverso 1 siano iscritti nel registro dei fornitori di prestazioni.
- 4 I dati sono contrassegnati nell'allegato come dati dei fornitori di prestazioni secondo gli articoli 35 capoverso 2 lettere a-c LAMal e l'articolo 42 OAMal.

Art. 5 Fornitura e iscrizione di dati dal registro delle professioni psicologiche

- $_{\rm l}$ Il servizio incaricato di tenere il registro garantisce mediante un'interfaccia standard secondo l'articolo 11 dell'ordinanza del 6 luglio 2016^4 sul registro LPPsi che i dati accessibili al pubblico sui fornitori di prestazioni autorizzati secondo l'articolo 50b OAMal siano iscritti nel registro dei fornitori di prestazioni.
- 2 I dati sono contrassegnati nell'allegato come dati dei fornitori di prestazioni secondo l'articolo 50*b* OAMal.

Art. 6 Fornitura e iscrizione di dati dal registro delle professioni sanitarie

- 1 Il servizio incaricato di tenere il registro garantisce mediante un'interfaccia standard secondo l'articolo 12 dell'ordinanza del 13 dicembre 2019⁵ sul registro LPSan che i dati accessibili al pubblico sui fornitori di prestazioni autorizzati secondo gli articoli 45, 47 49 e 50*a* OAMal siano iscritti nel registro dei fornitori di prestazioni.
- 2 I dati sono contrassegnati nell'allegato come dati dei fornitori di prestazioni secondo gli articoli 45, 47–49 e 50*a* OAMal.

RS **832.102**

³ RS **811.11**

⁴ RS 935.816.3

⁵ RS **811.216**

Art. 7 Compiti del servizio incaricato di tenere il registro

- 1 Il servizio incaricato di tenere il registro iscrive i seguenti dati relativi ai fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettere a–d, f, g, m e n LAMal e agli articoli 42, 44*a*, 45*a*, 47–50*b* e 51–52*d* OAMal:
 - a. l'indicazione se esistono dati personali degni di particolare protezione di cui agli articoli 8 capoverso 3 e 9;
 - b. la menzione «cancellato» secondo l'articolo 40*f* capoverso 2 LAMal e la data della menzione;
- 2 Esso iscrive nel registro dei fornitori di prestazioni la data del decesso dei fornitori di prestazioni autorizzati secondo l'articolo 35 capoverso 2 lettere a–d LAMal e gli articoli 47–50*b* OAMal.
- 3 Esso iscrive nel registro dei fornitori di prestazioni la data di risoluzione dei fornitori di prestazioni autorizzati secondo l'articolo 35 capoverso 2 lettere f, g, m e n LAMal e gli articoli 44a, 45a, 51–55 e 56 OAMal.
- 4 Esso archivia i dati personali degni di particolare protezione ai sensi degli articoli 8 capoverso 3 e 9 in un settore sicuro, separato dal rimanente registro dei fornitori di prestazioni.
- 5 Esso elimina e cancella le iscrizioni del registro secondo le disposizioni dell'articolo 40*f* LAMal.

Art. 8 Compiti dei Cantoni

- 1 Le autorità cantonali competenti iscrivono nel registro dei fornitori di prestazioni:
 - a. i seguenti dati di base relativi ai fornitori di prestazioni autorizzati secondo l'articolo 50 OAMal:
 - 1. il cognome, il nome,
 - 2. la data di nascita, l'anno di nascita e il sesso,
 - 3. la lingua di corrispondenza,
 - 4. le cittadinanze,
 - 5. il nome e l'indirizzo dello studio o dell'azienda,
 - 6. il numero d'identificazione delle persone (GLN);
 - b. i seguenti dati di base relativi ai fornitori di prestazioni secondo l'articolo 35 capoverso 2 lettere a-d LAMal e gli articoli 42 e 47–50*b* OAMal:
 - 1. conoscenze linguistiche,
 - il numero d'assicurato di cui all'articolo 50d capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946⁶ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
 - 3. il tipo di fornitore di prestazioni,
 - 4. la forma giuridica del fornitore di prestazioni.

- i seguenti dati di base relativi ai fornitori di prestazioni secondo l'articolo 35 capoverso 2 lettere f, g m e n LAMal e gli articoli 44a, 45a, 51–55 e 56 OA-Mal:
 - il nome del fornitore di prestazioni e, se disponibile, la ragione sociale secondo il registro di commercio,
 - 2. la lingua di corrispondenza,
 - 3. il tipo di fornitore di prestazioni,
 - 4. il nome e l'indirizzo dello studio o dell'azienda,
 - 5. l'indicazione sulla forma giuridica del fornitore di prestazioni (escluse le ditte individuali).
- d. i seguenti dati in relazione all'autorizzazione dei fornitori di prestazioni secondo l'articolo 35 capoverso 2 lettere a–g, m e n LAMal e gli articoli 42, 44a, 45a, 47–52d, 55 e 56 OAMal per l'attività a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie:
 - 1. il Cantone che ha rilasciato l'autorizzazione,
 - uno dei due stati dell'autorizzazione con la data della corrispondente decisione:
 - rilasciata
 - nessuna autorizzazione.
 - l'indicazione se il fornitore di prestazioni esercita la sua attività a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o meno, con la data del cambio di attività.
 - 4. il Cantone in cui ha sede lo studio o l'azienda.
 - 5. per i fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettere a e n LAMal, l'indicazione relativa al campo o ai campi di specializzazione nel quale o nei quali è stata rilasciata l'autorizzazione.
- 2 Esse possono inoltre iscrivere nel registro dei fornitori di prestazioni il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dello studio o dell'azienda nonché la data del termine di scadenza di un'autorizzazione temporanea.
- 3 Esse annunciano senza indugio al servizio incaricato di tenere il registro i seguenti dati personali degni di particolare protezione:
 - a. gli avvertimenti secondo l'articolo 38 capoverso 2 lettera a LAMal con il motivo e la data della decisione;
 - b. la comminazione di multe di cui all'articolo 38 capoverso 2 lettera b LAMal con il motivo e la data della decisione e l'importo delle stesse:
 - c. le revoche temporanee dell'autorizzazione per l'attività a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 38 capoverso 2 lettera c LAMal con il motivo e la data della decisione, l'indicazione del campo d'attività revocato nonché la data di inizio e di fine della revoca;
 - d. le revoche definitive dell'autorizzazione per l'attività a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 38 capoverso 2 lettera d LAMal con il motivo e la data della decisione nonché l'indicazione del campo d'attività revocato.

- 4 Esse comunicano senza indugio al servizio incaricato di tenere il registro la data del decesso di un fornitore di prestazioni autorizzato secondo l'articolo 35 capoverso 2 lettere a–d LAMal e gli articoli 47–50*b* OAMal.
- 5 Esse notificano al servizio incaricato di tenere il registro la data di risoluzione di un fornitore di prestazioni autorizzato secondo l'articolo 35 capoverso 2 lettere f, g, m e n LAMal e gli articoli 44*a*, 45*a*, 51–55 e 56 OAMal.

Art. 9 Tribunale arbitrale

Il tribunale arbitrale di cui all'articolo 89 LAMal notifica al servizio incaricato di tenere il registro i seguenti dati personali degni di particolare protezione:

- a. gli avvertimenti di cui all'articolo 59 capoverso 1 lettera a LAMal con il motivo e la data della decisione:
- la restituzione degli onorari percepiti per prestazioni inadeguate di cui all'articolo 59 capoverso 1 lettera b LAMal con il motivo e la data della decisione nonché l'indicazione relativa alla restituzione parziale o totale;
- c. la comminazione di multe di cui all'articolo 59 capoverso 1 lettera c LAMal con il motivo e la data della decisione e l'importo delle stesse;
- d. le esclusioni temporanee di cui all'articolo 59 capoverso 1 lettera d LAMal con il motivo e la data della decisione nonché la data di inizio e di fine dell'esclusione;
- e. le esclusioni definitive di cui all'articolo 59 capoverso 1 lettera d LAMal con il motivo e la data della decisione;
- f. le sanzioni previste in convenzioni sulla qualità applicate in caso di violazione della convenzione sulla qualità (art. 58a cpv. 2 lett. f⁷ in combinato disposto con l'art. 59 cpv. 1 LAMal) con il motivo e la data della decisione nonché la sanzione.

Art. 10 Ufficio federale di statistica

L'Ufficio federale di statistica (UST) iscrive nel registro dei fornitori di prestazioni il numero d'identificazione delle imprese (IDI).

Art. 11 Fondazione Refdata

La Fondazione Refdata iscrive nel registro dei fornitori di prestazioni il numero d'identificazione delle persone (GLN8) relativo ai fornitori di prestazioni secondo l'articolo 35 capoverso 2 lettere f, g, m e n LAMal e gli articoli 44*a*, 45*a*, 51–55 e 56 OAMal.

^{7 (}FF **2019** 4469)

⁸ GLN è l'acronimo di Global Location Number

Sezione 3: Qualità, comunicazione, utilizzazione e modifica dei dati

Art. 12 Qualità dei dati

- 1 I fornitori di dati di cui agli articoli 8–11 garantiscono che il trattamento dei dati nel loro settore di competenza avvenga conformemente alle disposizioni vigenti.
- 2 Garantiscono in particolare che soltanto dati esatti e completi siano iscritti nel registro dei fornitori di prestazioni o comunicati al servizio incaricato di tenere il registro.

Art. 13 Comunicazione dei dati accessibili al pubblico

- 1 I dati accessibili al pubblico sono accessibili via Internet o su richiesta.
- 2 I dati che sono accessibili al pubblico solo su richiesta sono contrassegnati come tali nell'allegato.

Art. 14 Accesso tramite un'interfaccia standard

- 1 È consentito l'accesso ai dati accessibili al pubblico tramite un'interfaccia standard agli utenti seguenti:
 - a. fornitori di dati secondo gli articoli 8–11;
 - b. servizi pubblici e privati incaricati di adempiere compiti legali.
- 2 I fornitori di dati di cui al capoverso 1 lettera a hanno accesso, tramite l'interfaccia standard, unicamente ai dati che riguardano i fornitori di prestazioni autorizzati nel loro settore di compiti e sono necessari all'adempimento dei loro compiti nel quadro della LAMal.
- 3 I servizi pubblici e privati di cui al capoverso 1 lettera b ottengono l'accesso, tramite l'interfaccia standard, unicamente ai dati che riguardano i fornitori di prestazioni autorizzati nel loro settore di compiti e sono necessari all'adempimento dei loro compiti. L'UFSP decide in merito all'accesso su richiesta scritta. Il servizio incaricato di tenere il registro pubblica in Internet un elenco dei servizi a cui è stato accordato l'accesso.

Art. 15 Utilizzo dei dati a scopi statistici e di ricerca

- 1 I dati accessibili al pubblico del registro dei fornitori di prestazioni sono messi a disposizione dei seguenti servizi:
 - a. UST: annualmente e gratuitamente a scopi statistici;
 - servizi pubblici e privati: in forma anonimizzata a scopi di ricerca, purché sia dimostrato che il progetto di ricerca è d'interesse pubblico e purché i dati siano necessari per il progetto di ricerca.
- 2 L'UFSP mette i dati a disposizione dei servizi di cui al capoverso 1 lettera b solo su richiesta scritta.

6

Art. 16 Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione alle autorità competenti

- 1 La domanda di informazioni su dati personali degni di particolare protezione di cui agli articoli 8 capoverso 3 e 9 deve essere presentata dalle autorità competenti per l'autorizzazione elettronicamente all'interno del registro dei fornitori prestazioni.
- 2 Il servizio incaricato di tenere il registro comunica alle autorità competenti che ne hanno fatto richiesta i dati personali degni di particolare protezione di cui agli articoli 8 capoverso 3 e 9 mediante una connessione sicura.

Art. 17 Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione al tribunale arbitrale cantonale

- 1 La domanda di informazioni su dati personali degni di particolare protezione di cui agli articoli 8 capoverso 3 e 9 deve essere presentata dal tribunale arbitrale cantonale elettronicamente all'interno del registro dei fornitori prestazioni.
- 2 Il servizio incaricato di tenere il registro comunica al tribunale arbitrale cantonale che ne ha fatto richiesta i dati personali degni di particolare protezione di cui agli articoli 8 capoverso 3 e 9 mediante una connessione sicura.

Art. 18 Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione ai fornitori di prestazioni interessati

- 1 Ogni fornitore di prestazioni iscritto nel registro può chiedere per iscritto al servizio incaricato di tenere il registro informazioni sui dati personali degni di particolare protezione che lo riguardano secondo gli articoli 8 capoverso 3 e 9.
- 2 Il servizio incaricato di tenere il registro comunica al fornitore di prestazioni interessato i dati personali richiesti degni di particolare protezione di cui agli articoli 8 capoverso 3 e 9 mediante una connessione sicura.

Art. 19 Modifica dei dati

- 1 I fornitori di dati sono responsabili della modifica dei dati che hanno consegnato, iscritto nel registro dei fornitori di prestazioni o notificato secondo gli articoli 4–11.
- 2 I fornitori di dati devono verificare la correttezza delle domande di modifica presentate da terzi.
- 3 Tutte le modifiche sono verbalizzate.

Art. 20 Domanda di rettifica da parte dei fornitori di prestazioni interessati Ogni fornitore di prestazioni iscritto nel registro dei fornitori di prestazioni può presentare una domanda di rettifica dei dati che lo riguardano.

7

Sezione 4: Costi ed emolumenti

Art. 21 Ripartizione dei costi e requisiti tecnici

- 1 I costi per gli adeguamenti e il collegamento della propria soluzione informatica alle interfacce tecniche a disposizione per l'iscrizione dei dati sono a carico dei fornitori di dati autorizzati di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera a.
- 2 I costi per gli adeguamenti e il collegamento della propria soluzione informatica all'interfaccia standard secondo l'articolo 14 sono a carico dei fornitori di dati autorizzati nonché degli utenti.

Art. 22 Emolumenti

- 1 Il servizio incaricato di tenere il registro riscuote da ogni fornitore di prestazioni che deve essere registrato un emolumento di 230 franchi per la registrazione.
- 2 Ai servizi di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera b fattura, a dipendenza dell'onere, i seguenti emolumenti:
 - un emolumento unico di 2000 franchi al massimo per la consulenza, la programmazione dell'interfaccia standard e l'istruzione degli utenti;
 - un emolumento annuo di 5000 franchi al massimo per il supporto, l'ampliamento delle capacità del server e la garanzia della qualità dei dati.
- 3 Sono esentati dal pagamento degli emolumenti gli utenti dell'interfaccia standard di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera a.
- 4 Per il trattamento della richiesta e l'emanazione di decisioni secondo l'articolo 14 capoverso 3 e l'articolo 15 capoverso 2 nonché per la produzione del certificato per gli utenti dell'interfaccia standard secondo l'articolo 14 capoverso 1 lettera b l'UFSP riscuote un emolumento a dipendenza dell'onere.
- 5 Se l'emolumento è calcolato a dipendenza dell'onere, la tariffa oraria oscilla da 90 a 200 franchi secondo la funzione esercitata dalla persona che esegue il lavoro.
- 6 Per il resto si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 20049 sugli emolumenti.

Sezione 5: Sicurezza dei dati

Art. 23

Tutti i servizi che partecipano al registro dei fornitori di prestazioni adottano le misure organizzative e tecniche necessarie secondo le disposizioni in materia di protezione dei dati affinché i loro dati siano protetti da perdita e da qualsiasi trattamento, consultazione o sottrazione illeciti.

9 RS 172.041.1

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 24 Modifica di altri atti normativi

L'ordinanza del 26 gennaio 2011¹⁰ sul numero d'identificazione delle imprese (OIDI) è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. b

- 1 Per la notifica all'UST delle unità IDI e dei dati IDI sono determinanti i registri dei servizi IDI ai sensi degli articoli 5 capoverso 1 e 9 capoverso 1 LIDI, nell'ordine di priorità seguente:
 - b. registri settoriali: registri cantonali dell'agricoltura, raccolte di dati degli uffici cantonali di veterinaria, raccolte di dati dei chimici o dei laboratori cantonali, registro dell'Ufficio federale dell'agricoltura, registro delle professioni mediche (MedReg), registro delle professioni sanitarie (GesReg), registro nazionale delle professioni sanitarie (NAREG), registro dei fornitori di prestazioni (LeReg), registri cantonali degli avvocati, albi cantonali dei notai;

Art. 25 Disposizioni transitorie

- 1 Il pubblico riceve l'accesso al registro dei fornitori di prestazioni al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.
- 2 L'UFSP regolamenta contrattualmente con la SASIS SA la fornitura di dati relativa ai fornitori di prestazioni autorizzati di cui alla cifra II capoverso 2 della modifica del 19 giugno 2020¹¹ della legge federale sull'assicurazione malattie.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ...

In nome del Consiglio federale svizzero:

il Presidente della Confederazione:

il Cancelliere federale:

10 RS **431.031**

. . .

¹¹ RU ... (FF **2020** 5513)

Allegato

(artt. 4 cpv. 4, 5 cpv. 2, 6 cpv. 2 e 13 cpv. 2)

Fornitura, trattamento e utilizzazione dei dati: diritti e obblighi

1. Contenuto e accesso

- Iscrizione, modifica, cancellazione, lettura Α
- Domanda di modifica, lettura В
- \mathbf{C} Lettura
- Annuncio mediante una connessione sicura di dati personali degni di particolare protezione secondo l'art. 8 cpv. 3 e l'art. 9, domanda di modifica elettro-S nica, domanda elettronica di informazioni su dati personali degni di particolare protezione disposti da un altro Cantone o tribunale arbitrale
- Accessibile al pubblico mediante procedura di richiamo I
- Accessibile al pubblico su richiesta \mathbf{O}

Nessun accesso Viioto

- X Contenuto obbligatorio
- Y Contenuto facoltativo

2. Fornitori di dati

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Servizio incaricato di tenere il registro Terzi

Cantoni Autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione e per la vigilanza

Tribunali arbitralil tribunali arbitralil di cui all'articolo 89 LAMal competenti per l'applicazione di sanzioni di cui all'articolo 59 capoverso 1 LAMal

UST Ufficio federale di statistica

Refdata Fondazione Refdata

Registro delle professioni mediche secondo l'art. 51 LPMed; fornitura automatica dei dati accessibili al pubblico tramite un'interfaccia sulla MedReg

base dell'art. 51 LPMed

Registro delle professioni psicologiche secondo l'art. 38 LPPsi; fornitura di dati accessibili al pubblico tramite un'interfaccia standard secondo PsiReg

l'art. 11 dell'ordinanza sul registro LPPsi

Registro delle professioni sanitarie secondo l'art. 23 LPSan; fornitura di dati accessibili al pubblico tramite un'interfaccia standard secondo GesReg l'art. 12 dell'ordinanza sul registro LPSan

	Campi di dati del registro dei fornitori di prestazioni	Con	tenuto e ac	cesso	Fornitore responsabile									
		Contenuto	Accessibile al pubblico mediante procedura di ri-	Dati accessibili al pubblico (su richiesta)	UFSP	Terzi	Cantoni	Tribunali arbi- trali	UST	Refdata	MedReg ¹²	PsiReg ¹³	GesReg ¹⁴	
1.	Dati di base relativi ai fornitori di prestazioni secondo l'art. 35 cpv. 2 lett. a–d LAMal e gli artt. 42 e 47–50b OAMal													
1.1	Cognome, nome	X	I		С	В	A	В	В	В	A	A	A	
1.2	Data di nascita	X		0	С	В	A	В	В	В	Α	Α	A	
1.3	Anno di nascita	X	I		C	В	A	В	В	В	A	A	A	
1.4	Sesso	X	I		C	В	A	В	В	В	A	A	A	
1.5	Lingua di corrispondenza	X		О	C	В	A	В	В	В	A	A	A	
1.6	Conoscenze linguistiche ¹⁵	X	I		C	В	A		В					
1.7	Cittadinanze	X	I		C	В	A	В	В	В	A	A	A	
1.8	Numero d'assicurato AVS	X			C	В	A							
1.9	Numero d'identificazione delle persone (GLN) per persona fisica	X	I		С	В	В		C	Α	A	Α	A	
1.10	Numero d'identificazione delle imprese (IDI)	X	I		С	В	В		A	В				

¹² Il MedReg fornisce solo dati sui fornitori di prestazioni autorizzati secondo l'art. 35 cpv. 2 lett. a-c e n LAMal e gli artt. 42 e 44a OAMal.

Lo PsiReg fornisce solo dati sui fornitori di prestazioni autorizzati secondo gli art. 50*b* e 52*d* OAMal. 13

Il GesReg fornisce solo dati sui fornitori di prestazioni autorizzati secondo l'art. 35 cpv. 2 LAMal e 45*a*, 47–49, 50*a* e 51–52*b* OAMal. Questo campo di dati interessa solo medici autorizzati secondo l'art. 35 cpv. 2 lett. a LAMal.

	Campi di dati del registro dei fornitori di prestazioni	Contenuto e accesso				Fornitore responsabile								
		Contenuto	Accessibile al pubblico me- diante procedura di richiamo (In-	Dati accessibili al pubblico (su richiesta)	UFSP	Terzi	Cantoni	Tribunali arbi- trali	UST	Refdata	MedReg ¹⁶	PsiReg ¹⁷	GesReg ¹⁸	
1.11	Nome dello studio o dell'azienda	X	I		С	В	Α	C	В	С				
1.12	Indirizzo dello studio o dell'azienda (via, NPA, località)	X	I		С	В	Α	C	В	С	A	Α	A	
1.13	Numeri di telefono dello studio o dell'azienda	Y	I		С	В	Α		В	С	Α	Α	Α	
1.14	Indirizzi di posta elettronica	Y		0	С	В	Α		В	С	A	Α	Α	
1.15	Indicazione della forma giuridica del fornitore di prestazioni	X		О	C	В	Α	C	В	C				
1.16	Indicazione del tipo del fornitore di prestazioni secondo l'articolo 35 capoverso 2 lettere a–d LAMal e gli articoli 42 e 47–50 <i>b</i> OAMal	X	I		С	В	A	С	C	C				
1.17	Data del decesso	X			С	Α	В		В	В				
2.	Dati di base relativi ai fornitori di prestazioni autorizzati secondo l'	art.	35 cpv. 2 le	ett. f, g, m e	n LA	Mal e	gli ar	tt. 44 a	a, 45a	<u>, 51–5</u>	5 e 56	OAMa	l	
	Nome del fornitore di prestazioni, se disponibile ragione sociale se- condo il registro di commercio	X	I		С	В	A	В	В	В				
2.2	Indirizzo dello studio o dell'azienda (via, NPA, località)	X	I		С	В	Α	C	В	С				
2.3	Numeri di telefono dello studio o dell'azienda	Y	I		С	В	Α		В	С				
2.4	Indirizzi di posta elettronica	Y		O	C	В	Α		В	C				

II MedReg fornisce solo dati sui fornitori di prestazioni autorizzati secondo l'art. 35 cpv. 2 lett. a–c e n LAMal e 42 e 44a OAMal. Lo PsiReg fornisce solo dati sui fornitori di prestazioni autorizzati secondo gli art. 50b e 52d OAMal. II GesReg fornisce solo dati sui fornitori di prestazioni autorizzati secondo l'art. 35 cpv. 2 LAMal e gli artt. 45a, 47–49, 50a e 51–52b OAMal.

	Campi di dati del registro dei fornitori di prestazioni	Contenuto e accesso				Fornitore responsabile							
		Contenuto	Accessibile al pubblico me- diante procedura di richiamo (In-	Dati accessibili al pubblico (su richiesta)	UFSP	Terzi	Cantoni	Tribunali arbi- trali	UST	Refdata	MedReg ¹⁹	PsiReg ²⁰	GesReg ²¹
2.5	Lingua di corrispondenza	X		0	С	В	A	В	В	В			
2.6	GLN per persona giuridica	X	I		C	В	В		C	Α			
2.7	IDI per persona giuridica (escluse le ditte individuali)	X	I		C	В	В		A	В			
2.8	Indicazione della forma giuridica del fornitore di prestazioni (non può essere una ditta individuale)	X		О	C	В	A	C	В	C			
2.9	Indicazione del tipo del fornitore di prestazioni secondo l'art. 35 cpv. 2 lett. f, g, m e n LAMal e gli artt. 44 a, 45a, 51–55 e 56 OAMal	X	I		С	В	A	C	C	C			
2.10	Data di apertura	X		I	C	В	Α		В	В			
2.11	Data di risoluzione	X		I	C	A	В		В	В			
3.	Dati sull'autorizzazione dell'attività a carico dell'assicurazione obb	ligat	oria delle c	ure medico	-sanit	arie							
3.1	Cantone di autorizzazione	X	I		С	В	Α	С	C	С			
	Stato dell'autorizzazione (rilasciata, nessuna autorizzazione), con data della decisione	X	I		С	В	A	С	C	С			

Il MedReg fornisce solo dati sui fornitori di prestazioni autorizzati secondo l'art. 35 cpv. 2 lett. a–c e n LAMal e gli artt. 42 e 44a OAMal.
Lo PsiReg fornisce solo dati sui fornitori di prestazioni autorizzati secondo gli art. 50b e 52d OAMal.
Il GesReg fornisce solo dati sui fornitori di prestazioni autorizzati secondo l'art. 35 cpv. 2 LAMal e gli artt. 45a, 47–49 e 50a, 51–52b OAMal.

	Campi di dati del registro dei fornitori di prestazioni	Con	tenuto e ac	cesso	Fornitore responsabile								
		Contenuto	Accessibile al pubblico me- diante procedura di richiamo (In-	Dati accessibili al pubblico (su richiesta)	UFSP	Terzi	Cantoni	Tribunali arbi- trali	UST	Refdata	$MedReg^{22}$	PsiReg ²³	GesReg ²⁴
3.3	Indicazione se il fornitore di prestazioni esercita la sua attività a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o meno, con la data del cambio di attività	X	I		С	В	A	С	С	C			
3.4	il Cantone in cui ha sede lo studio o l'azienda	X		О	C	В	A	C	C	C			
3.5	Data del termine di scadenza di un'autorizzazione	Y	I		C	В	A	C					
3.6	Indicazione sul/sui campo/i di specializzazione nel quale o nei quali è stata rilasciata l'autorizzazione (titoli federali di perfezionamento, titoli di perfezionamento esteri riconosciuti secondo l'art. 21 cpv. 1 LPMed o attestato di equivalenza per titoli di perfezionamento secondo l'art. 36 cpv. 3 LPMed) ²⁵	X	I		С	В	A	С	С	С			
4.	Dati personali degni di particolare protezione												
	Presenza di dati personali degni di particolare protezione secondo l'art. 8 cpv. 3 (sì/no)	X			C	A	В	C					
	Presenza di dati personali degni di particolare protezione secondo l'art. 9 (sì/no)	X			С	A	С	В					

23

Il MedReg fornisce solo dati sui fornitori di prestazioni autorizzati secondo l'art. 35 cpv. 2 lett. a–c e n LAMal e gli artt. 42 e 44*a* OAMal. Lo PsiReg fornisce solo dati sui fornitori di prestazioni autorizzati secondo gli art. 50*b* e 52*d* OAMal. Il GesReg fornisce solo dati sui fornitori di prestazioni autorizzati secondo l'art. 35 cpv. 2 LAMal e gli artt. 45*a*, 47–49, 50*a* e 51–52*b* OAMal. Questo campo di dati interessa solo medici autorizzati secondo l'art. 35 cpv. 2 lett. a LAMal.

	Campi di dati del registro dei fornitori di prestazioni	Contenuto e accesso				Fornitore responsabile							
		Contenuto	Accessibile al pubblico me- diante procedura di richiamo (In-	Dati accessibili al pubblico (su richiesta)	UFSP	Terzi	Cantoni	Tribunali arbi- trali	UST	Refdata	$MedReg^{26}$	PsiReg ²⁷	GesReg ²⁸
4.3	Menzione «cancellato» secondo l'art. 40f cpv. 2 LAMal in relazione a revoca temporanea dell'autorizzazione secondo l'art. 38 cpv. 2 lett. c LAMal e la data della menzione	X			С	A	В	С					
4.4	Menzione «cancellato» secondo l'art. 40f cpv. 2 LAMal in relazione all'esclusione temporanea secondo l'art. 59 cpv. 1 lett. d LAMal e la data della menzione	X			С	A	С	В					
4.5	Ammonizione secondo l'art. 38 cpv. 2 lett. a LAMal con il motivo e la data della decisione	X			С	A	S	s					
4.6	Multa secondo l'art. 38 cpv. 2 lett. b LAMal con il motivo e la data della decisione nonché l'importo della multa	X			С	A	S	s					
4.7	Revoca temporanea secondo l'art. 38 cpv. 2 lett. c LAMal con motivo e data della decisione e l'indicazione del campo d'attività revocato nonché la data di inizio e di fine della revoca	X			С	A	S	s					
	Revoca definitiva dell'autorizzazione secondo l'art. 38 cpv. 2 lett. d LAMal con il motivo e la data della decisione nonché il campo d'atti- vità (revoca parziale/totale)	X			С	A	S	s					
4.9	Ammonizione secondo l'art. 59 cpv. 1 lett. a LAMal con il motivo e la data della decisione	X			C	A	S	S					

Il MedReg fornisce solo dati sui fornitori di prestazioni autorizzati secondo l'art. 35 cpv. 2 lett. a–c e n LAMal e gli artt. 42 e 44a OAMal. Lo PsiReg fornisce solo dati sui fornitori di prestazioni autorizzati secondo gli art. 50b e 52d OAMal. Il GesReg fornisce solo dati sui fornitori di prestazioni autorizzati secondo l'art. 35 cpv. 2 LAMal e gli artt. 45a, 47–49, 50a e 51–52b OAMal.

	Campi di dati del registro dei fornitori di prestazioni	Con	tenuto e ac	Forni	tore r	espon							
		Contenuto	Accessibile al pubblico me- diante procedura di richiamo (In-	Dati accessibili al pubblico (su richiesta)	UFSP	Terzi	Cantoni	Tribunali arbi- trali	UST	Refdata	MedReg^{29}	PsiReg ³⁰	GesReg ³¹
4.10	Restituzione degli onorari percepiti per prestazioni inadeguate di cui all'art. 59 cpv. 1 lett. b LAMal con il motivo e la data della decisione nonché l'indicazione relativa alla restituzione parziale o totale	X			С	A	S	s					
4.11	Multa secondo l'art. 59 cpv. 1 lett. c LAMal con il motivo e la data della decisione nonché l'importo della multa	X			C	A	S	S					
4.12	Esclusione temporanea secondo l'art. 59 cpv. 1 lett. d LAMal con il motivo e la data della decisione nonché la data di inizio e di fine dell'esclusione	X			C	A	S	S					
4.13	Esclusione definitiva secondo l'art. 59 cpv. 1 lett. d LAMal con il motivo e la data della decisione	X			C	A	S	S					
4.14	Sanzioni previste in convenzioni sulla qualità applicate in caso di vio- lazione della convenzione sulla qualità (art. 58 <i>a</i> cpv. 2 lett. f in combi- nato disposto con l'art. 59 cpv. 1 LAMal) con il motivo e la data della decisione nonché la sanzione	X			C	A	S	S					

Il MedReg fornisce solo dati sui fornitori di prestazioni autorizzati secondo l'art. 35 cpv. 2 lett. a–c e n LAMal e gli artt. 42 e 44a OAMal. Lo PsiReg fornisce solo dati sui fornitori di prestazioni autorizzati secondo gli art. 50b e 52d OAMal. Il GesReg fornisce solo dati sui fornitori di prestazioni autorizzati secondo l'art. 35 cpv. 2 LAMal e gli artt. 45a, 47–49, 50a e 51–52b OAMal.